

Penale Sent. Sez. 5 Num. 51711 Anno 2018

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udiienza: 22/05/2018

sul ricorso proposto da:

PONE ANTONIO nato a FASANO il 11/01/1966

avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit 

udito il difensore

il difensore presente si riporta ai motivi. In subordine, chiede l'estinzione per intervenuta prescrizione.

A questo punto si passa alla trattazione dei ricorsi i cui difensori intendono esporre e discutere le impugnazioni

RITENUTO IN FATTO

1. Pone Antonio, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del 2 ottobre 2017 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella, in data 8 gennaio 2017, del Tribunale della stessa città – Sezione distaccata di Monopoli -, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 76 d.P.R. 445/2000 e 483 cod. pen., per avere attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata all'istanza di rilascio della licenza per l'esercizio di una sala giochi, di non avere riportato condanne ostative ai sensi dell'art. 11 T.U.L.P.S., e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Deduce il ricorrente:

2.1. con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio argomentativo, rilevabili nei passaggi motivazionali in cui la Corte territoriale ha avallato le statuizioni del Tribunale quanto al diniego di integrazione officiosa dell'istruzione dibattimentale, che, invece, era da disporsi essendo assolutamente necessaria l'audizione della testimone Labate Enza in vista della verifica da espletarsi circa la natura di scrittura privata del modulo prestampato da questa fornito e in ordine alla ricorrenza del dolo necessario ad integrare la fattispecie di reato contestato;

2.2. con il secondo motivo, vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione alla valutazione compiuta dai giudici di merito dei risultati delle prove assunte nel dibattimento con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, posto che la certificazione di buona condotta è stata espunta dal catalogo dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni amministrative, e in ordine alla mancata considerazione dell'incidenza dell'errore determinato da colpa sul versante dell'attribuzione psichica del fatto all'autore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, va rilevato che il ricorrente propone censure non consentite al cospetto del giudice di legittimità, posto che sia il Tribunale, nel respingere la richiesta di assunzione della testimonianza di Labbate Enza ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen, che la Corte di appello, nell'avallare la statuizione adottata dal primo giudice, hanno corredato i rispettivi provvedimenti di una motivazione tutt'altro che illogica quanto alla non decisività del detto incombenza rispetto ad un tema – quello dell'incidenza della conoscenza del contenuto del modulo prestampato fornito all'imputato dalla impiegata dell'ufficio competente del Comune di Polignano a Mare in relazione alla coscienza e volontà del soggetto di attestare un dato non corrispondente al vero - neppure delineato con la dovuta precisione. In tal senso occorre riconoscere che i giudici di merito si sono conformati alla linea ermeneutica di questa Corte regolatrice, a mente della quale, perché un vizio inerente ad una attività processuale

discrezionale - quale è quella consistente nella acquisizione probatoria *ex officio* nel giudizio di primo grado di mezzi di prova assolutamente necessari ai fini del decidere - possa dare luogo al sindacato di legittimità, occorre che esso si sia tradotto in una mutilazione o incoerenza del ragionamento seguito dal giudice per giungere alla sua conclusione, che nel caso di specie non è dato ravvisare (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 - dep. 14/01/2015, PR, Rv. 261799; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923).

2. Prive di pregio sono parimenti tutte le censure promiscuamente articolate con il secondo motivo di ricorso.

2.1. Nella sentenza impugnata è evidenziato che la falsità della dichiarazione sostitutiva presentata dal Pone trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla dirigente dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze commerciali - la quale aveva riferito che, alla data di presentazione dell'autocertificazione, l'imputato era gravato da un precedente penale ostativo al rilascio della licenza per l'esercizio di una sala giochi e che la riabilitazione, evocata con le note di chiarimento depositate nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca della licenza, gli era stata concessa dal Tribunale di Bologna soltanto successivamente alla dichiarazione attestativa di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 11 TULPS -, sicché da parte del giudice censurato si è ineccepibilmente concluso che, alla data di effettuazione della dichiarazione (il 1 ottobre 2010), l'odierno ricorrente versava in una posizione di irregolarità rispetto ai requisiti richiesti dalla norma evocata: donde l'irrilevanza della deduzione difensiva riguardante l'estromissione della certificazione di buona condotta dal catalogo dei requisiti necessari per ottenere il rilascio di una autorizzazione amministrativa.

2.2. Fatta questa premessa, va dichiarata la manifesta infondatezza del rilievo prospettato dal ricorrente in riferimento all'insussistenza del delitto di cui agli artt. 76 d.P.R. 445/2000 e 483 cod. pen. per non essere il modulo prestampato fornito dall'ufficio comunale all'imputato un atto pubblico ma una scrittura privata. Sul punto sovviene l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, cui si deve l'incontrastata enunciazione direttiva secondo cui: << Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subito condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l'inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell'atto, escludendo perciò stesso l'innocuità del falso >> (Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, Spagnolli, Rv. 243897; nello stesso senso Sez. 5, n. 48681 del 06/06/2014, Sola, Rv. 261278).

2.3. Ugualmente del tutto infondata è la censura che si dirige sull'elemento soggettivo del reato, del quale il ricorrente deduce la mancanza per essere egli incorso in errore sul fatto a causa del contenuto non chiaro del modulo prestampato fornitogli dall'ufficio che non recava l'ostensione per esteso della categoria dei reati ostativi ai sensi dell'art. 11 T.U.L.P.S. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale non si presta a rilievi di sorta, atteso che,

secondo l'interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ossia la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione (Sez. 5, n. 35548 del 21/05/2013, Ferraiuolo e altro, Rv. 257040). Poiché nel caso al vaglio le norme giuridiche richiamate nel modulo sottoscritto dal ricorrente lo obbligavano a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti alla sua dichiarazione riguardante l'assenza di precedenti penali ostativi ai sensi dell'art. 11 evocato, è di tutta evidenza che egli, prima di rendere la detta attestazione, avrebbe dovuto verificare se le condanne riportate – delle quali egli era del tutto consapevole avendo presentato istanza di riabilitazione al Tribunale di Bologna – fossero o meno tra quelle elencate nella disposizione di cui agli artt. 11 e 92 TULPS.

3. Ancorché la declaratoria di inammissibilità del ricorso, quale effetto delle argomentazioni sin qui sviluppate, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), deve darsi atto, quanto al delitto contestato, che la stessa non è ancora maturata, venendo il relativo termine massimo a spirare il 24 maggio 2018, in ragione della sospensione del suo decorso per un arco di giorni 53. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/05/2018.

Il Consigliere estensore